



COMUNE DI COLLI SUL VELINO

(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 11.09.2020

**OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.**

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Settembre, alle ore 17,31 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colli sul Velino, in prima convocazione della seduta ordinaria pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti
<i>Alberto Micanti</i>	X	
<i>Valeriano Valeriani</i>	X	
<i>Libero Fattori</i>	X	
<i>Giulia Malatesta</i>	X	
<i>Francesco Panucci</i>	X	
<i>Migliorina Montani</i>	X	
<i>Ubaldo Formichetti</i>	X	
<i>Giulia Locci</i>		X
<i>Sandro Isidori</i>	X	
<i>Andrea di Marco</i>		X
<i>Luca Ruggeri</i>	X	
Assegnati n.11-in carica n.11	9	2

Presenti: 9 Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Alberto Micanti; partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.Avv. Marco Matteocci

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che con l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU – TASI e TARI;

**VISTO** l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: “a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

### **PREMESSO che:**

- l'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 ha prorogato la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio – ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti);”;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

**VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26-03-2019 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) per l'anno 2019;**

**VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08-04-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01.01.2014;**

**VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), che ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente) compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati.**

**VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale metodo ha l'obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale.**

Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini.

Visto che nella su richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce che **l'Ente Territorialmente Competente** deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria.

Vista la nota di approfondimento dell'IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi".

Dato atto che i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti.

#### **Considerato che:**

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 norma, che dispone il rinvio del termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime d'approvazione ordinaria.

VISTO l'art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 che testualmente recita:

**“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.**

**TENUTO** conto che il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

**TENUTO** conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente e successive modificazioni ed integrazioni";

**STABILITO** che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2020.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti, nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come di seguito riportato:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO OCCUPANTI</b>
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

**CONSIDERATO** che, per l'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze **entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.**

**RICHIAMATO** l'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, il quale dispone che il Comune, può approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020;

**VISTI** i prospetti allegati che riportano le misure delle tariffe per l'anno 2020 rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, recante: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

**ACQUISITI** i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

All'unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019**, come risultanti da **prospetti allegati "A" e "B"**;
- 3) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;
- 4) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 20219 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
- 5) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune dal 1 gennaio 2020, è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 6) **di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2020 in due rate:**
  - **la prima entro il 31 ottobre 2020**
  - **la seconda entro il 15 dicembre 2020, ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, mediante il modello di pagamento F24;**
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, componente TARI, approvato con **Deliberazione Consiliare n. 02 del 08-04-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;**
- 8) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
- 9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

**(Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

***FAVOREVOLE***;

IL Responsabile dell'Area Finanziaria  
Rag. Elettra Locci

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Alberto Micanti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Avv. Marco Matteocci

---

**CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124 comma 1  
del T.U. n. 267/00.

ALBO PRETORIO N. \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Avv. Marco Matteocci)

---





## COMUNE DI COLLI SUL VELINO

### TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

**UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE**

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
				Euro/mq Anno	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,41	85,27
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,46	149,22
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	0,52	191,85
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	0,56	234,48
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	0,59	309,09
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	0,61	362,39

**PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE**

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA
				Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,41
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,46
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	0,52
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	0,56
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	0,59
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	0,61

# COMUNE DI COLLI SUL VELINO

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n                      del

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2020

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Totale
		Euro/mq Anno	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	0,81	0,67	1,48
T0102	Campeggi distributori di carburanti	0,81	0,96	1,77
T0103	Stabilimenti balneari	0,81	0,98	1,79
T0104	Esposizioni autosaloni	0,81	0,67	1,48
T0105	Alberghi con ristorante	0,81	2,87	3,68
T0106	Alberghi senza ristorante	0,81	1,28	2,09
T0107	Case di cura e riposo	0,81	1,55	2,36
T0108	Uffici agenzie studi professionali	0,81	1,36	2,17
T0109	Banche ed istituti di credito	0,81	0,81	1,62
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	0,81	1,50	2,31
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	0,81	1,96	2,77
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	0,81	1,38	2,19
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,81	1,88	2,69
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,81	1,11	1,92
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	0,87	1,68
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	0,81	5,23	6,04
T0117	Bar caffè pasticceria	0,81	4,42	5,23
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	0,81	3,04	3,85
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,81	3,05	3,86
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	0,81	4,12	4,93
T0121	Discoteche night club	0,81	2,27	3,08
T0122	Aree scoperte operative	0,81	0,16	0,97
T0123	B & B e agriturismo	0,81	1,28	2,09
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole	0,81	0,16	0,97
T0125	Locali non utilizzati	0,81	0,00	0,81